

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01

Parte Generale

(Approvato dal Consiglio Direttivo del 28 aprile 2020)

	PARTE GENERALE	Pag. 2 di 25
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------

ELENCO DELLE REVISIONI

REV.	DATA	NATURA DELLE MODIFICHE	APPROVAZIONE
00	28 aprile 2020	Adozione	Consiglio Direttivo

	PARTE GENERALE	Pag. 3 di 25
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------------

INDICE

PREMESSA.....	7
1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	8
1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE.....	8
1.2 I REATI “PRESUPPOSTO”	9
1.3 LE SANZIONI.....	10
1.4 CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL’ENTE	12
1.5 IL PRESUPPOSTO DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE: L’ADOZIONE E L’EFFETTIVA IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	13
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DI.....	14
2.1 PROFILO DELLA CSV E CENNI STORICI	14
2.2 SISTEMA DI GOVERNANCE	14
2.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	14
2.4 SISTEMA DELEGHE E PROCURE	14
2.5 LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO NELL’ELABORAZIONE DEI MODELLI	14
2.6 OBIETTIVI E FINALITÀ DEL MODELLO.....	15
2.7 DESTINATARI DEL MODELLO 231/01 E DEL CODICE ETICO.....	15
2.8 METODOLOGIA OPERATIVA PER IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO E SUO AGGIORNAMENTO.....	16
2.9 STRUTTURA DEL MODELLO	17
2.10 ADOZIONE DEL MODELLO	18

	PARTE GENERALE	Pag. 4 di 25
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------

3. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	18
3.1 REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	18
3.2 POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
3.3 NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	20
3.4 FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	20
4. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO 231/01	22
4.1 INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....	23
5. RISULTATO FASE DI "RISK ASSESSMENT"	24

	PARTE GENERALE	Pag. 5 di 25
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------------

Termini e definizioni

CCNL: Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e Contratti Integrativi Aziendali.

CD: Consiglio Direttivo.

Codice Etico: documento ufficiale della CSV che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità nei confronti dei portatori di interesse.

CSV: si intende CSV/Società

Destinatari: tutti coloro che sono tenuti alla conoscenza e rispetto del Modello di Organizzazione e Controllo.

D. Lgs. 231/2001: D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e successive modifiche ed integrazioni.

Dipendenti: soggetti che svolgono in favore della CSV una prestazione lavorativa, alle dipendenze e sotto la direzione della CSV con contratto a tempo indeterminato o determinato. I lavoratori con contratto di collaborazione autonoma, con contratto a progetto, gli interinali e gli stagisti sono equiparati ai Dipendenti per ciò che riguarda l’osservanza delle norme del D.lgs. 231/2001.

Modello Organizzativo o Modello (“Modello”): Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo secondo i requisiti del D. Lgs. 231/2001.

OdV: Organismo di Vigilanza. Si intende l’organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento.

Sistema Disciplinare: documento, parte del Modello Organizzativo, che disciplina le sanzioni irrogabili ai destinatari del Modello stesso per inosservanza delle disposizioni previste.

Soggetti Apicali o Apicali: soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della CSV, di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso.

	PARTE GENERALE	Pag. 6 di 25
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------------

Soggetti Subordinati o Subordinati: soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale.

Stakeholders o Portatori di Interesse: soggetti portatori di interesse nei confronti della CSV, siano essi interni od esterni alla sfera aziendale.

Whistleblowing: è l'azione di chi, in un'azienda pubblica o privata, rileva un pericolo, una frode (reale o solo potenziale) o un qualunque altro rischio in grado di danneggiare l'azienda stessa, i dipendenti, i clienti o la reputazione dell'ente. Il whistleblower è colui che segnala questo rischio.

	PARTE GENERALE	Pag. 7 di 25
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------------

PREMESSA

Il presente documento costituisce la Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito denominato anche "Modello"), adottato da "....." (di seguito "CSV").

Il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ha lo scopo di escludere la responsabilità amministrativa diCSV Sociale nel caso di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 da parte di soci, amministratori, dipendenti o, in generale, collaboratori.

Il Modello ha l'obiettivo specifico di ottimizzare il Sistema di Controllo Interno rispetto ai dettami del D.lgs. 231/2001 e quindi di:

- porre le condizioni per prevenire i reati, evitando sanzioni e provvedimenti;
- evitare in ogni caso comportamenti inidonei e non etici nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nei confronti di tutte le parti interessate da parte di chi opera presso la CSV (dipendenti, collaboratori, volontari) e di chi opera per conto della stessa (fornitori, partner, etc.).

L'ambito di applicazione del Modello Organizzativo è costituito da tutti i processi della CSV.

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle regole e dei principi contenuti nel presente Modello è affidato ad un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

	PARTE GENERALE	Pag. 8 di 25
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------------

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” – emanato in esecuzione della delega di cui all’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 - ha introdotto nel sistema normativo italiano il concetto di responsabilità penale autonoma delle persone giuridiche, adeguando la normativa interna ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia aveva già da tempo aderito.

Il citato Decreto ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità diretta delle Società per alcuni reati, commessi nell’interesse o a vantaggio delle stesse, da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, di fatto, la gestione e il controllo della stessa (cosiddetti Soggetti Apicali);
- persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti Soggetti Subordinati).

Tale responsabilità, definita amministrativa dal Legislatore, ma caratterizzata da profili di rilievo penale a carico degli enti, si affianca e non si sostituisce alla responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato.

La responsabilità amministrativa dell’ente è esclusa nell’ipotesi in cui l’agente abbia commesso il fatto nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità amministrativa introdotta dal Decreto mira innanzitutto a colpire il patrimonio delle Società che abbiano tratto vantaggio dalla commissione di alcune individuate fattispecie criminose. È quindi prevista, in tutti i casi, l’applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a seconda delle gravità del reato e della capacità patrimoniale della Società. Per le ipotesi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o la revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la PA, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la Società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati considerati. Il sistema prevede, inoltre, l’istituzione di un Organismo di controllo interno alla Società (OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei Modelli, nonché di curarne l’aggiornamento.

I suddetti Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

	PARTE GENERALE	Pag. 9 di 25
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------

- individuare i processi e le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici “protocolli” e procedure utili a prevenire la commissione dei reati;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo (OdV) deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello;
- introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.2 I reati “presupposto”

Il legislatore ha inizialmente posto la propria attenzione ai soli reati contro la pubblica amministrazione è successivamente intervenuto a più riprese per rafforzare la normativa nazionale ed adeguarla alle convenzioni internazionali.

La responsabilità dell’ente non scaturisce dalla commissione da parte dei soggetti sopra evidenziati di tutte le fattispecie di reati previste dall’ordinamento giuridico italiano, ma è circoscritta alle ipotesi di reato specificatamente previste dal Decreto.

In particolare le fattispecie, organizzate per categoria, sono le seguenti:

Categoria di reato	Riferimento normativo
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	Art.24
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 24 bis
Disposizioni di criminalità organizzata	Art. 24 ter
Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Art. 25
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 25 bis
Delitti contro l'industria e il commercio	Art. 25 bis.1
Reati societari	Art. 25 ter
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 25 quater
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25 quater 1
Delitti contro la personalità individuale	Art. 25 quinquies
Abusi di mercato	Art. 25 sexies
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 25 septies

	PARTE GENERALE	Pag. 10 di 25
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Art. 25 octies
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25 novies
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25 decies
Reati ambientali	Art. 25 undecies
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 25 duodecies
Razzismo e xenofobia	Art. 25 terdecies
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Art. 25 quaterdecies
Reati Tributari	Art. 25 quinquiesdecies
Reati transnazionali	L. 146/2006

L'elenco dettagliato dei reati e delle sanzioni è allegato al Modello

1.3 Le sanzioni

Il Decreto individua una serie articolata di sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa dipendente da reato.

- **sanzioni pecuniarie** (artt. da 10 a 12 D.lgs. 231/01), la cui commisurazione è determinata in numero e valore delle quote tenuto conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della Società nonché dell'attività svolta per contrastare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è determinato in base alle condizioni economiche e patrimoniali della Società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione;
- **sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17):**
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- **confisca del prezzo o del profitto del reato** (art. 19);
- **pubblicazione della sentenza** (art. 18).

È opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità della Società, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale

	PARTE GENERALE	Pag. 11 di 25
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------

competente a giudicare i reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa nel procedimento a carico della persona fisica.

	PARTE GENERALE	Pag. 12 di 25
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------

1.4 Criteri di imputazione della responsabilità dell'ente

I presupposti della responsabilità dell'Ente si dividono in criteri oggettivi e criteri soggettivi.

A) OGGETTIVI (Art. 5 D.lgs. 231/01)

- commissione da parte dei soggetti apicali o subordinati di uno dei reati previsti dal Decreto;
- commissione del reato (in tutto o in parte), nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Il concetto di **interesse** è strettamente connesso ad un concetto di finalizzazione del reato: affinché sussista responsabilità in capo all'ente, è sufficiente che il reato sia stato compiuto con l'intenzione di far conseguire all'ente una utilità economica, anche senza che questa venga effettivamente ottenuta.

Il termine **vantaggio**, invece, si riferisce alla concreta acquisizione di un'utilità economica da parte dell'ente, a prescindere dalle intenzioni che hanno spinto l'agente alla commissione del reato.

Pertanto, accertato il compimento di uno dei reati elencati dal Decreto da parte dei soggetti funzionalmente collegati all'ente, la sussistenza della responsabilità in capo allo stesso si avrà quando gli agenti abbiano commesso il fatto per favorire l'ente medesimo anche qualora si accerti *ex post* che tale utilità non è stata conseguita, ovvero a prescindere dalle intenzioni dell'agente, quando l'ente abbia conseguito un effettivo vantaggio economico.

B) CRITERIO SOGGETTIVO (art. 6 D.lgs. 231/01)

Il reato deve costituire espressione della politica aziendale o deve derivare da una "**colpa di organizzazione**". Ne consegue che, se all'ente non è imputabile alcuna "colpa", esso non soggiace alle sanzioni previste dal D. Lgs 231/2001.

La normativa dispone che la "**colpa organizzativa**", e di conseguenza la responsabilità dell'ente, è esclusa se prima della commissione del reato, l'ente ha adottato ed efficacemente attuato Modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

A riguardo bisogna distinguere due ipotesi:

1. Per i reati commessi da soggetti in posizione "apicale", il D.lgs. 231/01 introduce una sorta di presunzione relativa di responsabilità dell'ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra:

- che «l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»;

	PARTE GENERALE	Pag. 13 di 25
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------

- che «il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»;
- che «le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e di gestione»;
- che «non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

2. Se il reato è stato commesso da soggetti in posizione “**subordinata**”, non sussiste la presunzione di responsabilità in capo all'ente: pertanto, affinché questi venga chiamato a rispondere sarà onere dell'accusa nel corso del processo, dimostrare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In questa ipotesi, il D.lgs. 231/01 riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre «se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

1.5 Il presupposto di esclusione della responsabilità dell'Ente: l'adozione e l'effettiva implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

In presenza di reati commessi dai soggetti apicali o subordinati, compiuti nell'interesse o a vantaggio della Società la quale questi soggetti sono funzionalmente collegati, gli artt. 6 e 7 del Decreto dispongono che la responsabilità della Società non sussiste laddove questa abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto Modelli organizzativi idonei a prevenire reati della medesima specie di quelli che si sono verificati.

Ferma l'adozione del Modello, la normativa in esame prevede altresì che:

- la Società abbia provveduto alla nomina di un Organismo di controllo interno (Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento;
- l'Organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione ed all'osservanza del Modello;
- l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente il Modello;

	PARTE GENERALE	Pag. 14 di 25
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------

Il D.lgs. 231/2001 non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello di organizzazione: esso si limita a dettare alcuni principi di ordine generale parametrati in funzione dei differenti soggetti che potrebbero commettere un reato.

Il Modello ha la finalità di attuare un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, in totale sintonia con il concetto di elusione fraudolenta previsto dall'art. 6 del Decreto.

Il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, per converso, un apparato dinamico che permette alla Società di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua adozione, non era possibile individuare.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DI CSV

2.1 Profilo della CSV e cenni storici

Il Centro Servizi Volontariato Brescia ha sempre svolto la propria attività in favore del Terzo Settore così come previsto dalla Legge Quadro sul Volontariato n. 266 del 11 agosto 1991, tuttora, ai sensi dell'articolo 61 del Codice del Terzo Settore, svolge l'attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore.

Il CSV di Brescia si è costituito il 13 novembre 1997 ed opera con l'obiettivo di sostenere e qualificare il volontariato, inteso come luogo in cui le persone esprimono la propria partecipazione alla società e promuovere la cultura della solidarietà.

2.2 Sistema di governance

Il sistema di governance della CSV è rappresentato nella Visura allegata al Modello.

2.3 Struttura organizzativa

La struttura organizzativa è riflessa nell'Organigramma adottato da CSV.

2.4 Sistema deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure adottato da CSV è riportato in Visura.

2.5 Linee Guida di riferimento nell'elaborazione dei Modelli

L'art. 6, comma 3, del Decreto dispone espressamente che i Modelli possano essere redatti sulla base di codici di comportamento predisposti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con gli altri Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei Modelli a prevenire i reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Il presente Modello 231/01 si conforma alle "Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001" di Confindustria, approvate dal Ministero della Giustizia nella loro ultima versione aggiornata.

	PARTE GENERALE	Pag. 15 di 25
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------

Per ciò che attiene alla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, il Modello si conforma alle prescrizioni del Decreto e della relativa relazione governativa di accompagnamento e all'art. 30 del D.Lgs. 81/08.

2.6 Obiettivi e finalità del Modello

Con l'introduzione del Modello la CSV intende perseguire i seguenti obiettivi:

- liceità, intesa come garanzia dell'esercizio delle attività proprie dell'ente nel rispetto di Norme, Leggi e Regolamenti;
- etica, quale elemento cardine di buon governo e di corretto assolvimento degli obiettivi degli enti, anche in relazione al proprio ruolo sociale;
- trasparenza, relativa alla piena e corretta circolazione delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo degli enti, sia fra questi ultimi e gli interlocutori esterni;

Con l'adozione del Modello, il CSV si pone l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi di comportamento e di procedure ad integrazione degli strumenti organizzativi e di controllo interni che risponda alle finalità e alle prescrizioni del Decreto.

Il Modello ha la finalità di attuare un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, in totale sintonia con il concetto di elusione fraudolenta del Modello previsto dall'art. 6 del Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato, il Modello si propone le finalità di:

- diffondere la necessaria consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto del CSV di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello, in un illecito sanzionabile, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della CSV;
- sottolineare che tali forme di comportamento illecito sono sistematicamente condannate dalla CSV, in quanto contrarie ai principi etico-sociali cui essa si attiene, oltre che alle disposizioni di legge;
- informare tutti gli interessati che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di sanzioni, ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- consentire alla CSV, grazie ad una costante azione di monitoraggio sui "processi e attività a rischio di reato", di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

2.7 Destinatari del Modello 231/01 e del Codice Etico

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, il presente Modello è destinato a:

- lavoratori soci e non soci;
- amministratori e i membri degli altri organi sociali;

	PARTE GENERALE	Pag. 16 di 25
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------

- collaboratori esterni e liberi professionisti, che intrattengono rapporti non occasionali con la CSV;
- partner (cioè soggetti che partecipano con il CSV ad accordi associativi, non temporanei, di natura imprenditoriale in qualunque forma realizzati).

I fornitori e/o consulenti che non rientrano nelle categorie sopra previste (terzi destinatari) non sono soggetti ad alcuna attività di vigilanza da parte del CSV che, di conseguenza, non può essere ritenuta responsabile per i comportamenti illeciti tenuti da tali soggetti. Tuttavia poiché astrattamente è possibile che si configuri una coincidenza d'interessi nella commissione dei reati da parte di questi soggetti, il CSV vincola gli stessi al rispetto di specifiche prescrizioni del Codice Etico, del quale viene loro consegnata una copia, controfirmata per accettazione.

2.8 Metodologia operativa per implementazione del Modello e suo aggiornamento

Si descrivono di seguito le fasi in cui si è sviluppato il lavoro di “costruzione” del Modello della CSV:

Analisi e raccolta della documentazione

La prima fase ha riguardato l'esame della documentazione aziendale disponibile presso il CSV (procedure e regolamenti interni, organigramma, convenzioni e contratti, C.C.N.L. applicabile, etc.) al fine di comprendere il contesto operativo interno ed esterno di riferimento.

A seguire si sono realizzate interviste con le funzioni aziendali volte a verificare, funzione per funzione, l'esistenza, la conoscenza e la concreta applicazione delle procedure operative già esistenti.

Risk Assessment

L'analisi e la valutazione dei rischi di commissione degli illeciti di cui al D.lgs. 231/2001 è stata condotta attraverso i seguenti passaggi:

- individuazione del rischio con specifico riferimento all'area/processo/attività che lo determina e alla fattispecie di Reato “potenzialmente” realizzabili (identificazione dei processi e attività sensibili);
- individuazione e contestualizzazione della possibile modalità di commissione degli illeciti (tramite esemplificazioni della condotta illecita);
- individuazione dei soggetti (in posizione apicale o soggetti all'altrui vigilanza) dalla cui attività può derivare la condotta illecita;
- valutazione del livello di rischio “potenziale”;
- analisi del sistema dei controlli interni (SCI) e dei presidi, al fine di verificarne l'adeguatezza a prevenire o individuare i comportamenti illeciti;
- valutazione del livello di rischio “residuo”, al netto del coefficiente attribuito al sistema di controlli interno (SCI).

Sviluppo del Modello

Terminata la fase di analisi e valutazione dei rischi sono stati redatti i documenti e gli allegati al Modello. Come già anticipato il Modello è stato costruito tenendo presenti le

	PARTE GENERALE	Pag. 17 di 25
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------

prescrizioni del D.lgs. 231/2001 le linee guida di riferimento in materia oltre che le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza.

Revisione del Modello

Il Modello approvato sarà oggetto di attività di monitoraggio e revisione periodica. Le revisioni, modifiche ed integrazioni del Modello richiederanno la delibera del Consiglio Direttivo.

Le revisioni al Modello dovranno ritenersi necessarie a seguito di:

- aggiornamenti normativi;
- cambiamenti nell'organizzazione;
- variazioni nei processi e nelle attività svolte dalla CSV;
- verificarsi di eventi straordinari (gravi violazioni, contestazioni, sanzioni ecc.).

I documenti operativi a carattere "dinamico", richiamati nel Modello (ad esempio organigrammi, procedure, etc.) non sono soggetti necessariamente ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Modifiche sostanziali dei documenti richiamati nel Modello devono essere comunicate all'OdV.

2.9 Struttura del Modello

Il Modello si compone di **Parte Generale**, di **Parte Speciale** e documenti Allegati al Modello.

Nella **Parte Generale** sono riportati:

- il quadro normativo di riferimento;
- le caratteristiche del Modello adottato;
- l'approccio metodologico;
- le funzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza;
- informazione e formazione sul Modello adottato.

La Parte Speciale del presente modello si articola in **sezioni**, ciascuna riferita ad una categoria di reato che è stata in fase di analisi ritenuta impattante sull'attività svolta dalla CSV.

In ciascuna sezione della **Parte Speciale** sono riportati:

- elenco delle fattispecie di reato;
- regole di comportamento;
- processi e attività sensibili;
- documenti e procedure.

Sono allegati al Modello:

	PARTE GENERALE	Pag. 18 di 25
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------

- Allegato 1 Codice Etico;
- Allegato 2 Sistema Disciplinare;
- Allegato 3 Analisi dei Rischi;
- Allegato 4 Flussi Informativi OdV;
- Documenti allegati

Il **Codice Etico** riporta i principi generali e di comportamento a cui devono conformarsi tutti i destinatari (amministratori, soci, dipendenti e collaboratori, consulenti e fornitori, etc.).

Il **Sistema Disciplinare** descrive le possibili violazioni al Modello le sanzioni astrattamente comminabili, nonché il procedimento di applicazione e irrogazione delle sanzioni per le categorie di destinatari evidenziate.

Il documento **Analisi dei Rischi** riporta i risultati della valutazione delle aree a rischio reato 231.

Il documento **Flussi informativi OdV** riepiloga i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e disciplina le modalità di invio delle segnalazioni Whistleblowing.

2.10 Adozione del Modello

In conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a), del Decreto l'approvazione e l'adozione formale del Modello, così come le successive modifiche ed integrazioni, avvengono con delibera del Consiglio Direttivo.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto disposto dagli articoli 6, comma 1, lett. b) e 7, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza deve possedere requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità, continuità di azione e onorabilità.

Autonomia: deve essere assicurata all'OdV completa autonomia, intesa come libera capacità decisionale, di autodeterminazione e di azione, con pieno esercizio della discrezionalità tecnica nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale autonomia va esercitata soprattutto rispetto ai vertici societari, nel senso che l'Organismo dovrà rimanere estraneo a qualsiasi forma di interferenza e pressione da parte dei vertici stessi. L'autonomia comporta, infine, la possibilità per l'Organismo di Vigilanza di autodeterminarsi fissando le proprie regole comportamentali in un regolamento dallo stesso adottato.

	PARTE GENERALE	Pag. 19 di 25
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------

Indipendenza: l'OdV deve avere la posizione di un organismo terzo gerarchicamente collocato al vertice della linea di comando, libero da legami di sudditanza rispetto al vertice aziendale, capace di adottare provvedimenti ed iniziative insindacabili.

Professionalità: il requisito della professionalità assume connotati prettamente soggettivi, che andranno verificati per ciascun componente, con una preventiva analisi del *curriculum vitae* e delle concrete esperienze lavorative di ognuno di essi. In particolare, occorre che l'OdV sia composto da soggetti dotati di specifiche conoscenze in materia legale, di metodologie ed attività di controllo, di valutazione e di gestione dei rischi, organizzazione aziendale, finanza, revisione e gestione, etc. oltre che capacità specifiche in relazione all'attività ispettiva e consulenziale.

Continuità di azione: la continuità di azione va intesa in termini di effettività dell'attività di vigilanza e controllo ed in termini di costanza temporale dello svolgimento delle funzioni dell'OdV.

Onorabilità: i componenti dell'Organismo di Vigilanza, considerato il ruolo che sono chiamati a ricoprire, devono presentare necessariamente un profilo etico di indiscutibile valore. Costituisce causa di ineleggibilità e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza anche non passata in giudicato per aver commesso uno dei reati previsti dall'ordinamento giuridico italiano, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

3.2 Poteri e Funzioni dell'Organismo di Vigilanza

I principali compiti affidati all'OdV riguardano:

Vigilanza sul Modello 231/01: verificare l'adeguatezza e l'effettività del Modello 231/01, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione.

Aggiornamento del Modello 231/01: curarne l'aggiornamento, proponendo, se necessario, al Consiglio Direttivo o alle funzioni aziendali eventualmente competenti, l'adeguamento dello stesso.

Informazione e formazione sul Modello 231/01: promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione, informazione e formazione del Modello 231/01 nei confronti di tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (destinatari).

Gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV: esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello 231/01, ivi incluso ciò che attiene alle eventuali violazioni dello stesso, nonché segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello 231/01 ed i

	PARTE GENERALE	Pag. 20 di 25
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------

soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto.

3.3 Nomina dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza viene nominato con delibera del Consiglio Direttivo, contestualmente all'adozione del Modello. La delibera di nomina ne determina il compenso.

Al momento della nomina, viene concordato un autonomo budget di spesa.

Gli amministratori definiscono le cause di ineleggibilità, di revoca, e di decadenza dalla carica di membri dell'OdV.

La nomina dell'OdV, i suoi compiti ed i suoi poteri, sono oggetto di tempestiva comunicazione alla struttura organizzativa.

3.4 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

Il CSV ha l'obbligo d'informativa verso l'Organismo di Vigilanza, relativamente a:

- **Segnalazioni (whistleblowing);**
- **Flussi informativi (periodici o ad evento).**

Segnalazioni (whistleblowing)

La Legge 179/2017, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", ha introdotto il concetto di segnalazione nel settore privato modificando anche l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001. Ai sensi della suddetta Legge, i Modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto, devono prevedere:

- a) uno o più canali che consentano, ai soggetti apicali o loro sottoposti, segnalazioni circostanziate di condotte illecite (rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti) e/o violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragioni delle funzioni svolte;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori (diretti o indiretti) nei confronti del segnalante, per motivi collegati (direttamente o indirettamente) alla segnalazione;
- d) all'interno del Sistema Disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

CSV, in linea con le best practices di riferimento, individua le seguenti modalità operative:

- le segnalazioni devono essere inviate all'Organismo di Vigilanza a cura dei dipendenti, a prescindere dalla tipologia contrattuale prevista e dal livello

	PARTE GENERALE	Pag. 21 di 25
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------

funzionale ricoperto, dagli amministratori e dai membri degli organi sociali (stakeholder interni) tramite i canali:

- e-mail: ovd.csv@gmail.com;
- nota scritta;
- via posta ordinaria all'indirizzo: Via Emilio Salgari 43b, avendo cura di porre come destinatario l'Organismo di Vigilanza.

I canali sopra indicati, sono da ritenersi autonomi e indipendenti tra loro.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- qualsiasi violazione anche potenziale del Codice Etico e del Modello o dei regolamenti interni, procedure o altre disposizioni aziendali;
- azioni od omissioni, commesse o tentate, che possano arrecare un pregiudizio ai dipendenti che svolgono la loro attività presso la Società;
- notizie relative a procedimenti o indagini su ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/01 e risultanze di indagini interne dalle quali sono emerse violazioni del Modello;
- informazioni di ogni provenienza, concernenti la possibile commissione di reati o comunque di violazioni del Modello.

La segnalazione devono contenere i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- le generalità che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- indicazioni di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro o eventuali documenti che possano confermare la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni, per poter essere prese in considerazione, devono essere adeguatamente circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

CSV, in coerenza con le previsioni del D.Lgs. 231/01, ha istituito appositi canali di segnalazione dedicati che consentono di presentare segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01 o di violazioni al Modello di organizzazione, gestione e controllo.

CSV garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante. I segnalanti sono inoltre tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione o ritorsione per motivi

	PARTE GENERALE	Pag. 22 di 25
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------

collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Al tempo stesso viene garantita la tutela del segnalato.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne del CSV per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del Modello e/o del Codice Etico ovvero l'OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01, il medesimo procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni al Consiglio Direttivo.

Flussi Informativi OdV

Le modalità per l'invio delle segnalazioni e dei flussi informativi sono disciplinate nell'Allegato flussi informativi OdV. L'OdV ha obbligo di reporting su base annuale nei confronti del CD e del Collegio Sindacale (ove nominato) mediante relazione periodica.

I flussi informativi possono essere di tipologie differenti:

- a) ad evento;
- b) periodici.

I flussi ad evento si generano al verificarsi di un determinato evento o situazione da segnalare all'OdV.

I flussi informativi periodici a cui sono associate delle scadenze di inoltro, consentono di monitorare l'evoluzione dell'attività e il funzionamento dei presidi di controllo.

In ogni caso l'OdV va informato al verificarsi di:

- i provvedimenti e/o notizie relativi all'avvio di indagini da parte dell'Autorità giudiziaria, dai quali si evince lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.lgs. 231/2001;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo con evidenza dei provvedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni.

	PARTE GENERALE	Pag. 23 di 25
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------

4. INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO 231/01

4.1 Informazione e formazione

Il Modello è comunicato formalmente agli organi sociali ed al personale della CSV. Per i nuovi assunti si prevede la consegna di un set informativo, costituito da un estratto del Modello e del Codice Etico, con cui assicurare agli stessi le conoscenze di maggior rilievo. Per i terzi destinatari tenuti al rispetto del Modello, esso è reso disponibile sul sito della CSV.

Per garantire l'effettiva conoscenza del Modello e dei suoi elementi costitutivi a tutti i livelli, soprattutto in seguito agli aggiornamenti, la Direzione in collaborazione con l'OdV, annualmente pianifica ed attua adeguati interventi formativi rivolti al personale ed ai collaboratori esterni (anche con il supporto di eventuale piattaforma e-learning).

Il programma d'informazione e di formazione dei destinatari del Modello è definito, documentato, implementato, monitorato e periodicamente aggiornato.

	PARTE GENERALE	Pag. 24 di 25
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------

5. RISULTATO FASE DI “RISK ASSESSMENT”

Di seguito si riporta la tabella che riassume i risultati della fase di “risk assessment”.

Categoria Reati	Processo

	PARTE GENERALE	Pag. 25 di 25
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------

Categoria Reati	Processo